

Tributi (in generale) - decadenza – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 1154 del 27/01/2012

Termini di decadenza a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Rigetto dell'eccezione in primo grado - Riproposizione con i motivi di appello - Necessità.

In materia tributaria, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente e, qualora sia respinta, deve essere riproposta con i motivi di appello, anche incidentale, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 1154 del 27/01/2012